

Un quesito sulle competenze per accertare reati a danno degli animali

Domanda: Diversi operatori del settore sostengono che esiste una competenza esclusiva di alcuni organi (polizia giudiziaria o tecnici con funzioni di PG) per l'accertamento dei reati a danno degli animali. E' corretta questa interpretazione?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci). Assolutamente no. Si tratta di un "principio" totalmente estraneo alle regole procedurali e sostanziali in materia di reati posti in essere a danno degli animali.¹ Un concetto privo di ogni base logica e – soprattutto - giuridica e normativa. Questo presunto "principio" non sta scritto da nessuna parte.

¹ Dal volume "Tutela Giuridica degli Animali" – a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambienteditzioni.net): " (...)a precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Lo stesso identico discorso vale per i reati a danno dell'ambiente e della salute pubblica. Nessun organo di polizia giudiziaria e nessun organo professionale tecnico della pubblica amministrazione con funzioni di polizia giudiziaria può ritenersi "esclusivamente" competente per accertare, reprimere e denunciare al PM qualunque ipotesi di reato a danno degli animali.

Esistono certamente specializzazioni, organi di eccellenza e strutture operative dedicate in modo specifico a tale settore. Ma questo non significa che tutti gli altri organi di PG non debbano doverosamente accertare i reati in questione. Analogamente nessun organo pubblico tecnico con funzioni di PG potrebbe dirsi depositario dell'unica competenza per tali accertamenti. Nel contempo, ed al contrario, nessun agente o ufficiale di PG statale o locale può ritenersi esonerato dalla norma procedurale e sostanziale se – di iniziativa o su denuncia – si trova di fronte a tali reati (il mancato intervento sarebbe omissivo perché il codice di procedura penale non prevede in alcun punto che per i reati a danno degli animali – che sono reati come tutti gli altri – possa o debba intervenire solo qualche organo di PG e possano ritenersi esonerati altri organi di polizia giudiziaria).

Queste chiavi di lettura che propongono tesi limitative sono arcaiche e trovano radici solo in prassi distorte che speriamo con il tempo vadano ad estinguersi. Seguendo la stessa trafila storica dei reati ambientali nel contesto dei quali si è vissuta fino a qualche anno fa analogo sterile discussione sulle presunte "competenze esclusive" o "incompetenze per materia". Oggi in quel settore il problema sembra sia finalmente esaurito, anche se ogni tanto qualche risveglio di tali preistoriche concezioni riemerge dalle coltri del tempo.

Pubblicato il 14 aprile 2012

riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più. Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale. (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.